



CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA

GRUPPO VENETO BANCA

Cap. soc. Euro 134.029.486,24

Cod. Fisc., part. IVA e Reg. Imprese CCIAA Ancona: 00077790426

Cod. ABI: 6140

Sede sociale e direzione generale in:

Via Don G. Riganelli, 36 - 60044 FABRIANO (AN)

STATUTO

Modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2009, anche in ottemperanza a quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 4 marzo 2008 e con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18 dicembre 2009 e da ultimo con attestazione nuovo capitale sociale iscritta al Registro delle Imprese il 27 aprile 2010.

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE E DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 La “Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana SpA” - di seguito anche “la società” o la “Cassa” - è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 75506/8956 del 18 maggio 1992 a rogito del notaio Mario Ottoni, mediante conferimento dell’azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, già derivante dalla fusione, disposta con R.D. 19 giugno 1940 n. 766, tra la Cassa di Risparmio di Fabriano, istituita per iniziativa di privati cittadini con sovrano rescritto 27 agosto 1845 ed eretta ente morale con R.D. 15 maggio 1862, e la Cassa di Risparmio di Cupramontana, fondata con R.D. 3 settembre 1872.

1.2 La Società continua il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, favorendo l’ingresso nella compagine sociale e l’attiva partecipazione alla vita sociale da parte di propri dipendenti e depositanti, nonché di soggetti appartenenti alle categorie economiche di particolare rilievo per lo sviluppo socio-economico delle zone in cui la medesima opera.

Art. 2

Sede della Società

2.1 La Società ha sede legale in Fabriano.

2.2 Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Società può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero, anche in forma associativa o consortile con altre istituzioni.

Art. 3

Durata della Società

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI CAPITALE E AZIONI SOCIALI

Art. 4

Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2 La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, presta altresì l'attività di erogazione della formazione professionale.

Art. 5

Capitale sociale e azioni

5.1 Il capitale sociale è di Euro 134.029.486,24 diviso in 257.749.012 azioni ordinarie da Euro 0,52 nominali ciascuna.

5.2 Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo quanto stabilito dalla legge. La Cassa, nel rispetto dell'interesse sociale e delle disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile, può riservare emissioni di azioni con preferenza a favore di società bancarie o finanziarie.

5.3 Il capitale sociale può essere inoltre aumentato anche mediante conferimenti di crediti e di beni in natura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5.4 Potranno essere emesse azioni fornite di diritti diversi con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di attuazione del testo unico bancario e del testo unico della finanza.

5.5 Per l'acquisto, la sottoscrizione e per ogni diritto sulle azioni si applicano le disposizioni del Codice Civile e il Titolo II, capo III del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

5.6 Il diritto di recesso del socio è regolato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

5.7 I soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che controllano banche o ne siano controllate, non possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della Società che comportino, insieme a quelle già possedute, una partecipazione superiore al due per cento del capitale della stessa. Detto limite non si applica alle Fondazioni Bancarie, alle società e agli enti esercenti l'attività assicurativa, nonché quella di gestione di fondi comuni di investimento o di fondi pensione.

5.8 L'acquisizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto, per la parte eccedente il limite, con annotazione nel libro dei soci, restando impregiudicati i diritti patrimoniali.

5.9 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Art. 6

Organi sociali

6.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Comitato Esecutivo, ove nominato;
- e) al Direttore Generale;
- f) al Collegio Sindacale.

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea

7.1 L'Assemblea, è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. La medesima, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la trattazione

degli argomenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

7.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2365 del Codice Civile.

7.4 Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate anche in luogo diverso da quello della sede della società, purché in Italia.

Art. 8

Modalità di convocazione

8.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione - ovvero, nei casi e nei modi di legge, dal Collegio Sindacale - mediante avviso da pubblicarsi, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di cessazione delle pubblicazioni del menzionato quotidiano o di impedimento oggettivo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

8.2 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; nonché il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale adunanza di seconda e terza convocazione.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei soci oltre che nei casi previsti dalla legge, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea alla data della domanda stessa.

8.4 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

Intervento e rappresentanza in Assemblea

9.1 Il diritto di intervento dei soci in Assemblea è regolato dalla legge.

9.2 Per la partecipazione all'Assemblea il socio deve richiedere, fino a due giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, alla banca presso la quale ha depositato le azioni, la certificazione attestante la partecipazione al sistema Monte Titoli. L'emissione della certificazione impedisce la vendita dei titoli prima della conclusione dei lavori assembleari. Il mancato possesso della certificazione impedisce la partecipazione all'assemblea. Il socio che partecipa all'adunanza deve provvedere a farsi preventivamente registrare, esibendo la certificazione attestante il possesso dei titoli ed il relativo biglietto di ammissione. La mancata registrazione della presenza comporta l'invalidità del voto eventualmente espresso.

9.3 L'azionista può farsi rappresentare per delega, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

9.4 Ogni azione dà diritto ad un voto salve le limitazioni connesse all'emissione di azioni fornite di diritti diversi, di cui all'art. 5.4 e salvo quanto disposto dall'art. 5.8 del presente Statuto.

Art. 10

Costituzione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è competente a deliberare, ai sensi di legge, su tutte le materie ad essa riservate.

11.2 È inoltre riservata alla competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione:

- a) del regolamento dei lavori assembleari di cui al successivo art. 12;
- b) delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- c) degli eventuali piani di remunerazione e dei meccanismi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Art. 12

Regolamento dei lavori dell'Assemblea

12.1 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente Statuto, da un regolamento approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

12.2 Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea detta disposizioni di dettaglio con riferimento, tra l'altro, alle modalità di partecipazione e rappresentanza in Assemblea, ai termini e alle modalità di informativa preventiva circa le materie poste all'ordine del giorno, alle modalità di voto e di elezione dei componenti le cariche sociali, avuto particolare riguardo alla presentazione delle candidature e ai limiti al cumulo degli incarichi, alle modalità attraverso cui il Consiglio di Amministrazione assicura adeguata informativa circa l'attuazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Cassa da rapporti di lavoro subordinato, nonché dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Art. 13

Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente Vicario ed, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente, ed, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

13.2 La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorra, anche tre scrutatori.

13.3 Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente: in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.

13.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare l'identità ed il diritto dei soci ad intervenire

all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità di votazione, in linea con quanto previsto dal regolamento di cui al precedente articolo 12, nonché accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14

Verbale delle assemblee

14.1 Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale redatto a norma di legge, trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, ove nominato a tale incarico.

14.2 Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE

Art. 15

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno 2011, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri e successivamente a tale Assemblea da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri. In ogni caso almeno un terzo degli amministratori debbono essere indipendenti secondo quanto disposto sub 16.4 del presente statuto.

15.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà determinato nei limiti di cui al paragrafo precedente dall'Assemblea all'atto della nomina.

15.3 L'Assemblea provvede inoltre, all'atto della nomina, alla designazione, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vicepresidente.

15.4 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Art. 16

Cause di ineleggibilità e decadenza

16.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i soggetti che svolgono funzioni di Direzione, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

16.2 Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

16.3 Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché i dipendenti ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgano attività in concorrenza con la Società.

16.4 Fatto salvo quanto precede, ai fini del presente Statuto sono considerati indipendenti i consiglieri che:

- a) non abbiano intrattenuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- b) non rivestono la carica di amministratore esecutivo in società controllate o collegate alla Cassa;
- c) non sono soci o amministratori o non intrattengono relazioni di affari significative con il soggetto incaricato del controllo contabile della Società;
- d) non sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti.

16.5 Il regolamento di cui al precedente art. 12 definisce limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.

Art. 17

Sostituzione degli Amministratori

17.1 La cessazione, decadenza e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione sono regolate a norma di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

17.2 Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in luogo dei mancanti scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i suoi componenti. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente rimangono in carica fino alla prima Assemblea successiva alla loro nomina.

17.4 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione decade con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio.

17.5 Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione sino alla sua ricostituzione, gli Amministratori rimasti in carica possono compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Remunerazione degli Amministratori

18.1 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, determina il compenso annuale da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche - e definisce, con attribuzione specifica, la quota di spettanza del Presidente e dei Vicepresidenti.

18.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuto un gettone di presenza, nella misura stabilita dall'As-

semblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, oltre il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

18.3 Non può essere corrisposto più di un gettone nella stessa giornata.

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi e gli obiettivi strategici, è responsabile della supervisione strategica della Cassa ed è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della medesima, tranne quelli che per legge o in conformità al presente Statuto sono riservati all'Assemblea. Al Consiglio, inoltre, competono l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione degli Amministratori che hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

19.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della Società;
- la determinazione degli indirizzi generali relativi alla gestione degli affari ed ai rapporti con il personale;
- la valutazione del generale andamento della gestione, anche sulla base delle informazioni fornite dagli organi delegati;
- le politiche di gestione del rischio nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la valutazione circa la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e l'adeguatezza dell'as-

- setto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
 - l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni e dei regolamenti generali in materia di struttura organizzativa e di personale ivi inclusa la definizione di un adeguato sistema di flussi informativi e la verifica nel continuo della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;
 - la nomina e l'attribuzione dei relativi poteri del Direttore Generale e, di concerto con questi, dei Vicedirettori Generali, dei Dirigenti ed ogni altro provvedimento relativo al personale dirigente, nonché la revoca del Direttore Generale, dei Vicedirettori Generali e dei Dirigenti;
 - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società e con le politiche adottate in materia dall'Assemblea;
 - la concessione di crediti a società partecipate;
 - l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché in generale l'assunzione e la cessione di partecipazioni, nei limiti di cui agli art. 2357 e 2361 del Codice Civile;
 - la nomina di rappresentanti della Società negli organi di società partecipate e/o controllate e di enti e/o associazioni d'interesse sociale;
 - l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero di crediti;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
 - la cancellazione e la riduzione di ipoteche quando non vengano effettuate a fronte dell'estinzione ovvero di una corrispondente diminuzione dei crediti garantiti;
 - la promozione di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali salvo le decisioni per il recupero dei crediti o a tutela del patrimonio della Società;

- l'istituzione del Comitato Esecutivo;
- la delega di alcuni poteri per singoli atti o per categorie di atti a componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché a dipendenti, determinando i limiti e le modalità d'esercizio e concedendo la relativa rappresentanza e il potere di firma;
- l'eventuale istituzione di Comitati e/o Commissioni con funzioni consultive e la determinazione della composizione, delle attribuzioni e delle principali modalità di funzionamento degli stessi.

Art. 20

Deleghe

20.1 In materia di erogazione del credito e di altra gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, se costituito, ad uno o più Consiglieri, al Direttore Generale, ai Vicedirettori Generali, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con concessione della relativa rappresentanza, in conformità alle linee guida generali approvate dal Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, all'atto della delega, a determinare in modo analitico i poteri conferiti, nonché i relativi limiti quantitativi e di valore e le modalità di esercizio.

20.3 I titolari delle deleghe dovranno informare nel più breve tempo possibile e comunque con periodicità massima trimestrale il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sul generale andamento dell'operatività delegata, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo e sull'andamento dei rischi creditizi, connessi all'esercizio delle deleghe attribuite.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente,

può conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.

20.5 In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito.

20.6 Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima riunione.

Art. 21

Adunanze del Consiglio

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente almeno una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

21.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati al Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta o telematica indicante la data, il luogo, l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o almeno due giorni prima in caso di urgenza.

21.3 Della convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere data informazione ai Sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

21.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo, possono essere tenute anche in audio o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici a condizione che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti alla riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti.

21.5 Verificandosi questi requisiti, le adunanze si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, ai fini della relativa verbalizzazione.

21.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario e, in mancanza anche di questo, dal Vicepresidente ed, in assenza od impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 22

Deliberazioni del Consiglio Verbalizzazione delle sedute

22.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

22.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

22.3 Il Consiglio, sentito il Direttore Generale, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei propri membri; se necessario, può nominare un sostituto. Il Segretario nominato esercita le funzioni fino a sostituzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che

dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Il verbale così redatto dovrà essere approvato dal Consiglio.

Art. 23

Presidente del Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti d'impulso, di coordinamento e controllo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale di tutta la struttura aziendale nonché di quella degli organi collegiali ai quali partecipa.

23.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere delegate funzioni operative, né possono essere attribuite funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza dei componenti esecutivi.

23.3 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo un adeguato equilibrio dei poteri degli organi aziendali e ponendosi come principale referente degli organi di controllo.

23.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

23.5 La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23.6 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire, nelle forme di legge e per singoli atti o categorie di atti, il potere di rappresentanza e di firma sociale a componenti il

Consiglio di Amministrazione nonché a dipendenti e a persone estranee alla società, con determinazione dei limiti e delle modalità d'esercizio.

23.7 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario e, in mancanza anche di questo, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

23.8 Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 24

Regolamento dei lavori del Consiglio

24.1 Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento dei propri lavori, volto a disciplinare, tra l'altro, tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli Consiglieri ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie poste all'ordine del giorno; compiti e doveri attribuiti al Presidente, in materia di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai Consiglieri in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

24.2 Il medesimo regolamento individua altresì presidi specifici atti a garantire la trasparenza e la sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate o per le quali i Consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi e detta disposizioni di dettaglio in materia di documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, archiviazione e messa a disposizione della relativa documentazione, trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE III

COMITATO ESECUTIVO

Art. 25

Comitato Esecutivo

25.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

25.2 Il Comitato Esecutivo, qualora costituito, è composto da tre a sei Consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

25.3 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri intervenuti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

25.4 Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.

25.5 Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con la periodicità stabilita dal Consiglio medesimo e comunque almeno ogni sei mesi sull'andamento delle attività delegate.

SEZIONE IV

DIRETTORE GENERALE

Art. 26

Direttore Generale

26.1 Il Direttore Generale, è a capo della struttura operativa ed esecutiva della Banca, svolge le funzioni di sovrintendenza e coordinamento della struttura aziendale e ne è responsabile. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale operano uno o più Vicedirettori Generali, i Dirigenti Centrali e altro Personale assegnato.

26.2 Il Direttore Generale provvede alla gestione degli affari correnti e a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Consigliere al quale sia stato eventualmente delegato il compimento di singoli atti o categorie di atti, gestisce gli affari correnti della Società avvalendosi, per lo svolgimento di queste attribuzioni, anche dei Dirigenti e Quadri Direttivi. Il Direttore Generale esercita altresì ogni altro potere attribuitogli in via continuativa, o di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

26.3 Il Direttore Generale, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dispone le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni per il personale non dirigente e propone i provvedimenti riguardanti il personale dirigente. Provvede inoltre alla organizzazione delle attività degli Uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale.

26.4 In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito ad ogni effetto dal Vicedirettore Generale. Qualora siano in carica più Vicedirettori Generali, assume le funzioni di Direttore Generale il Vicedirettore Generale designato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione e, in caso di sua assenza il Dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

26.5 Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

26.6 In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società, indirizza l'attività del personale nei rapporti sia interni che esterni curandone il coordinamento e l'organizzazione, determina le attribuzioni e le mansioni del personale;
- b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- c) nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- d) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo ed al Consigliere al quale sia stato eventualmente delegato ai sensi dell'art. 20.1 il compimento di singoli atti o categorie di atti, per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
- e) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti organi deliberanti;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;
- g) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito nonché frazionamenti di ipoteca nell'ambito dei poteri delegati;

- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

26.7 Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti demandati dal presente Statuto alla sua competenza, nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri determinati da quest'ultimo.

SEZIONE V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 27

Collegio Sindacale

27.1 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, con i requisiti, i poteri, le facoltà, i compiti e i doveri stabiliti dalla legge.

27.2 L'Assemblea ordinaria, provvede inoltre, in sede di nomina, alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale e stabilisce, per tutto il periodo di durata dell'ufficio, il compenso annuale da corrispondere ai Sindaci, l'ammontare del gettone di presenza e le modalità del rimborso delle spese. Non può essere corrisposto più di un gettone di presenza nella stessa giornata.

27.3 I componenti il Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi,

scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

27.4 La cessazione, la sostituzione e la revoca dei membri del Collegio Sindacale sono stabilite dagli artt. 2400 e 2401 del Codice Civile.

27.5 I componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

27.6 Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile, non possono fare parte del Collegio Sindacale:

- a) i soggetti legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi;
- b) i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società;
- c) coloro che sono legati alle stesse da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

27.7 I sindaci non possono, inoltre, assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico, né incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

27.8 Il Collegio Sindacale verifica e assicura nel continuo l'indipendenza dei propri componenti e l'idoneità degli stessi a svolgere le loro funzioni.

Art. 28

Doveri del Collegio Sindacale

28.1 Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento del medesimo;
- d) sull'adeguatezza, funzionalità ed efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi e, più nel dettaglio, al processo di determinazione del capitale interno;
- e) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

28.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresi il soggetto incaricato del controllo contabile, della gestione dei rischi, della funzione di conformità, della funzione di revisione interna, nonché dell'organismo di vigilanza costituito ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile, si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

28.3 Nell'espletamento dei propri compiti il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno ed è destinatario delle relazioni periodiche predisposte dai responsabili delle funzioni elencate nel precedente comma 2.

28.4 Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano

costituire una irregolarità nella gestione della Cassa o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

28.5 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

28.6 Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

28.7 Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

Art. 29

Adunanze del Collegio Sindacale

29.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia prova dell'avvenuta ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica.

29.2 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30

Controllo Contabile

30.1 Il controllo contabile della Società è affidato ad una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di adeguate caratteristiche di professionalità ed esperienza.

30.2 L'Assemblea ordinaria, normalmente in sede di approvazione del bilancio, sentito il Collegio Sindacale, conferisce il relativo incarico per una durata di tre esercizi e ne stabilisce il compenso.

30.3 La società di revisione incaricata esercita le funzioni disposte dalla legge con le responsabilità previste dall'art. 2409-sexies del Codice Civile e comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

30.4 La cessazione e la revoca della società di revisione sono stabilite dagli artt. 2409-quater e 2409-quinquies del Codice Civile.

30.5 In ogni caso il Collegio Sindacale rimane responsabile della verifica dell'adeguatezza e delle funzionalità dell'assetto contabile, nonché dei relativi sistemi informativi.

TITOLO IV

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 31

Bilancio sociale e ripartizione di utili

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Dell'utile netto risultante dal bilancio, viene accantonato:

- il 10% al fondo di riserva legale;
- almeno il 10% al fondo di riserva straordinaria. La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene ripartita come segue:
 - a) alla formazione e all'incremento di altri fondi di riserva;
 - b) fra tutte le azioni.

31.3 In caso di liquidazione della Società i titolari di azioni privilegiate hanno la prelazione nel riparto del netto risultante dalla liquidazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

Disposizioni finali

32.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

INDICE

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata	pag.	3
Oggetto e Operazioni Sociali	pag.	4
Capitale e Azioni Sociali	pag.	4
Organi Sociali	pag.	7
Assemblea dei Soci	pag.	7
Consiglio di Amministrazione	pag.	12
Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag.	12
Comitato Esecutivo	pag.	23
Direttore Generale	pag.	24
Collegio Sindacale e Controllo Contabile	pag.	26
Bilancio - Riparto Utili	pag.	31
Disposizioni Generali	pag.	31